

**VERBALE DI ACCORDO SINDACALE**

**TRA**

**ASSESSORATO AL WELFARE**

**E**

**ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEL COMPARTO SANITA' PUBBLICA**

**RELATIVO ALLE LINEE GUIDA PER L'ASSUNZIONE TRAMITE MOBILITA' DEL PERSONALE DELL'E.S.A.C.R.I. CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO DA PARTE DI ENTI DEL SSR**

Il giorno 16 gennaio 2017 presso la sede di Regione Lombardia – Direzione Generale Welfare – si sono riunite la delegazione trattante di parte pubblica (così come composta ai sensi della D.G.R. n. X/5089 del 29/04/2016 e le OO.SS. firmatarie del CCNL Comparto Sanità per discutere delle linee guida per l'assunzione tramite mobilità del personale dell'E.S.A.C.R.I. con rapporto di lavoro a tempo indeterminato da parte di enti del SSR.

PREMESSO che:

- con decreto legislativo n.178 del 28 settembre 2012 recante "Riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce Rossa (C.R.I.) a norma dell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010 n. 183", a partire dal 1° gennaio 2016, è stato avviato il percorso di riordino e riorganizzazione dell'Ente ed il relativo avvio ai processi di mobilità del personale dipendente della CRI ad altre amministrazioni;

- la Legge 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di stabilità 2016), ha apportato una serie di modifiche al decreto legislativo n. 178/2012 intervenendo, in particolare, per quanto concerne il personale, sugli articoli 6 e 8;

VISTO in proposito l'articolo 6 del citato decreto legislativo che detta specifiche disposizioni riguardanti il personale della Croce Rossa e quindi dell'E.S.A.C.R.I. prevedendo percorsi diversi al fine di coordinare e supportare i processi di mobilità in virtù della soppressione dell'Ente;

VISTO, in particolare, il comma 7 del citato articolo 6, come sostituito dall'art. 1 comma 397 della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di stabilità 2016), laddove viene previsto che "(...) Gli enti e le aziende del Servizio sanitario nazionale, anche delle regioni sottoposte ai piani di rientro dai deficit sanitari e ai programmi operativi in prosecuzione degli stessi, sono tenuti ad assumere con procedure di mobilità, anche in posizione di sovrannumero e ad esaurimento, il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato della CRI e quindi dell'Ente con funzioni di autista soccorritore e autisti soccorritori senior, limitatamente a coloro che abbiano prestato servizio in attività convenzionate con gli enti medesimi per un periodo non inferiore a cinque anni. Tali Assunzioni sono disposte senza apportare nuovi o maggiori oneri alla finanza pubblica in quanto finanziate con il trasferimento delle relative risorse occorrenti al trattamento economico del personale assunto, derivanti dalla quota di finanziamento del Servizio sanitario nazionale erogata annualmente alla CRI e quindi all'Ente (...)";

VISTO, altresì, l'articolo 8, comma 2, del D.Lgs. n.178/2012, come modificato dall'articolo 1, comma 397, lettera f 3) della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge

di stabilità 2016) laddove dispone che "(...) il personale della CRI ovvero dell'Ente, nelle more della conclusione delle procedure di cui all'articolo 7, comma 2-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, previa convenzione tra le parti, può prestare temporaneamente la propria attività presso altre pubbliche amministrazioni per garantire fini di interesse pubblico di cui all'articolo 1, comma 4, anche con oneri a carico del finanziamento pubblico della CRI ovvero dell'Ente, che rimane esclusivamente responsabile nei confronti del lavoratore del trattamento economico e normativo (...)".

RICHIAMATO il Protocollo di Intesa sulle relazioni sindacali sottoscritto in data 27 giugno fra la delegazione trattante di parte pubblica e le OO.SS. del Comparto Sanità, recepito dalla Giunta regionale nella seduta del 18 luglio 2016;

VALUTATA l'opportunità di ottemperare al citato dettato normativo di cui all'articolo 1, comma 397 lettera f 3) della Legge 28/12/2015 n. 208;

VISTO il verbale di intesa sindacale tra Assessorato al Welfare, AREU, la Delegazione di Parte Pubblica e le OO.SS. del Comparto della Sanità Pubblica per l'assunzione tramite mobilità del personale della Croce Rossa Italiana con rapporto di lavoro a tempo indeterminato sottoscritto in data 05 ottobre 2016 approvato con D.G.R. n. X/5728/2016, che prevede, dopo una prima fase di riallocazione provvisoria di detto personale attraverso la sottoscrizione di apposita convenzione tra gli enti interessati, il trasferimento per mobilità degli stessi operatori presso Enti del SSR, con decorrenza 1 gennaio 2017;

DATO ATTO del corretto svolgimento delle riallocazioni provvisorie previste, in prima battuta, dal predetto verbale di intesa sindacale e dal relativo provvedimento regionale di approvazione dello stesso;

ATTESA la necessità di provvedere, anche in sede sindacale, ad un contesto contrattuale atto a consentire l'assegnazione tramite mobilità presso Enti del SSR del personale in oggetto;

**Tutto ciò premesso e considerato le parti unanimemente:**

- 1) Danno atto della corretta effettuazione del confronto sindacale previsto dal citato verbale di intesa sindacale tra Assessorato al Welfare, AREU, la Delegazione di Parte Pubblica e le OO.SS. del Comparto della Sanità Pubblica per l'assunzione tramite mobilità del personale della Croce Rossa Italiana con rapporto di lavoro a tempo indeterminato sottoscritto in data 05 ottobre 2016, effettuato nella data odierna e in quella del 22 dicembre 2016;
- 2) Concordano sulle linee guida contenute nell'allegato 1 al presente verbale, che vengono ritenute funzionali ad un'efficace effettuazione dei predetti trasferimenti, con il duplice intento di ottemperare al dettato normativo che prevede tali riallocazioni e di garantire il rispetto dei diritti e delle prerogative dei lavoratori coinvolti;



3) Si impegnano a successivi incontri di monitoraggio delle operazioni di trasferimento, da realizzarsi con cadenza trimestrale per i primi nove mesi dopo l'effettuazione degli stessi.

Milano, 16 gennaio 2017


Letto Confermato e sottoscritto

PER LA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA


PER LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI


UIL FPL MILANO & LOMBARDIA  
Altra Fed. Ciro Forlani

NURSING UP Angel Marchi  
Mig. C.


FSI 



FIALS 

UILFPL BAVASO 

FSI-USIE 

FP CGIA 

CISL FP COMBACIA  
Lino 

  
Faralberto (ARCA)  
Moroelli (ASSO RUS 1000)  
Mig. Longhi  
Andrea Truppa  




**Assunzione con procedure di mobilità presso gli enti e le aziende del servizio sanitario nazionale del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato proveniente dall'associazione Italiana della Croce Rossa italiana (CRI) con funzioni di autista soccorritore (articolo 6, comma 7, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178)**

## **PREMESSA**

Come è noto, il comma 397 dell'art. 1 della Legge di stabilità dell'anno 2016 (Legge n. 208/2015) ha apportato una serie di modifiche al D.Lgs. n. 178/2012 (di riordino e riorganizzazione della Croce Rossa Italiana), intervenendo, per quanto concerne il personale, sugli art. 6 e 8.

In particolare, la previsione normativa (di cui all'art. 6) dispone l'assunzione con procedure di mobilità presso le Aziende del Servizio Sanitario Nazionale, anche in posizione di sovrannumero e a esaurimento, del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato della ex CRI, oggi Ente Strumentale della Croce Rossa Italiana (ESACRI), con funzioni di autista soccorritore e autista soccorritore senior, limitatamente a coloro che abbiano prestato servizio in attività convenzionate con gli enti del SSN per un periodo non inferiore a cinque anni.

Tali assunzioni non comporteranno nuovi maggiori oneri a carico del Fondo Sanitario Regionale, in quanto le necessarie risorse finanziarie, derivanti dalla quota di finanziamento del SSN erogato in passato annualmente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze alla CRI, saranno trasferite direttamente a Regione Lombardia e quindi all'Ente di destinazione dei singoli dipendenti, sulla base del piano di riparto definito da ESACRI. I predetti oneri economici non sono considerati ai fini del rispetto dei limiti di spesa di cui all'articolo 2, comma 71, della Legge n.191/2009. A tal fine saranno fornite ad opera della Direzione Generale Welfare apposite indicazioni per la corretta contabilizzazione dei costi.

Il presente documento contiene oltre alla descrizione dello stato dell'arte dell'operazione di ricollocazione, le indicazioni operative per l'effettuazione delle prossime fasi della stessa.

## **STATO DELL'ARTE**

Nell'ambito del processo di applicazione del disposto della Legge di stabilità, Regione Lombardia in data 24/10/2016 ha approvato (DGR n. X/5728/2016) la preintesa sottoscritta, in data 05/10/2016, fra la delegazione trattante di parte pubblica regionale, le Organizzazioni Sindacali del Comparto Sanità e AREU mirante a ricollocare gli autisti soccorritori di ESACRI.

L'operazione di collocazione del predetto personale di ESACRI (in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 1 comma 397 della Legge n. 208/2015), è stata quindi condotta da Regione Lombardia, per il tramite di AREU, prioritariamente sulle funzioni assegnate dalla vigente normativa regionale ad AREU stessa, tramite l'effettuazione di colloqui conoscitivi, al fine di realizzare un'allocazione il più possibile razionale delle risorse stesse, che permetta di valorizzare compiutamente il loro profilo personale e professionale, pur nell'ambito di un diverso contesto organizzativo e normativo-contrattuale.

A seguito di tali colloqui conoscitivi e tenendo conto delle priorità di assegnazione nell'ambito del territorio di residenza (fatte salve diverse esigenze esplicitamente segnalate dai dipendenti) sono state quindi definite le assegnazioni del personale in parola.

*[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page]*

Nelle more della conclusione delle procedure di mobilità, ai sensi di specifica previsione normativa (art. 8 D.Lgs. n.178/2012) e previa convenzione tra le parti, già nel corso dell'esercizio 2016, la maggior parte del suddetto personale ha prestato temporaneamente la propria attività in avvalimento presso alcuni Enti del SSR, con oneri a carico del finanziamento pubblico di ESACRI stesso, che è rimasto, in tale periodo, l'unico soggetto giuridico responsabile, per il trattamento economico e giuridico, nei confronti dei propri dipendenti.

In data 22/12/2016 Regione Lombardia ed AREU hanno dato compiuta informazione alle OO.SS rappresentative del comparto sanità circa lo stato di avanzamento della procedura di assegnazione del personale in questione.

Con nota del 27/12/2016 il Capo dipartimento R.U. ESACRI ha trasmesso, alle Aziende già destinatarie del personale in avvalimento, l'elenco nominativo del personale trasferito in mobilità e le attestazioni individuali riguardanti parte delle informazioni giuridiche necessarie al corretto inquadramento degli stessi, riservandosi di integrare dette informazioni successivamente.

Con nota del 29/12/2016 Regione Lombardia e AREU hanno fornito alcune indicazioni di massima agli Enti coinvolti al fine dell'inquadramento provvisorio a decorrere dal 01/01/2017, in attesa della verifica puntuale del possesso dei requisiti previsti dalla legge 208/2015, da effettuarsi sulla ulteriore documentazione che ESACRI si è impegnata a trasmettere.

### **MODALITÀ DI ASSUNZIONE E DI ASSEGNAZIONE ORGANIZZATIVA**

Si richiamano e specificano ulteriormente, di seguito, le modalità di trattamento del personale già previste dalla richiamata intesa sindacale del 5 ottobre 2016.

#### Cessione del rapporto di lavoro

La cessione del rapporto di lavoro, tramite trasferimento per mobilità a titolo definitivo, riporta la decorrenza del 1 gennaio 2017.


Il personale trasferito assume, dal momento del trasferimento, tutti gli obblighi previsti dalla vigente regolamentazione e contrattazione decentrata integrativa aziendale dell'Ente di assegnazione.

L'effettiva realizzazione della mobilità è subordinata all'accertamento:

- Dei requisiti di cui all'art.1 comma 397 legge 208/2015 ovvero:
  - 1) rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso CRI
  - 2) funzioni di autista Soccorritore e autista soccorritore senior
  - 3) servizio prestato in attività convenzionate con enti del SSN per un periodo non inferiore a 5 anni.
- Dell'idoneità al lavoro; in ogni caso il personale in mobilità è sottoposto, da parte del Medico competente dell'Ente di destinazione, stesso, alle necessarie valutazioni ai fini della verifica delle idoneità fisiche alla specifica mansione di assegnazione.

Gli Enti provvedono alla sottoscrizione dei contratti individuali di lavoro dei dipendenti.

97



Fase transitoria: Inquadramento giuridico e trattamento economico

Il personale in questione sarà assunto in sovrannumero con l'iscrizione in un contingente ad esaurimento da parte degli Enti di assegnazione.

In questa fase transitoria, in attesa dei prossimi rinnovi contrattuali o di specifiche indicazioni da parte del Ministero, al predetto personale sarà garantito il mantenimento del trattamento economico ed inquadramento in godimento al momento del perfezionamento del trasferimento in base al CCNL enti pubblici non economici - CRI così come debitamente certificato da ESACRI.

Nell'ambito delle risorse trasferite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze saranno distinti gli importi relativi alla quota incentivante, a quella relativa a tutte le indennità legate al trattamento accessorio (ad esempio: straordinario, reperibilità, turni) e alla retribuzione fondamentale (comprensiva dell'indennità di ente) previste dal precedente inquadramento così come debitamente certificato da CRI.

Pur rimanendo distinti e gestiti separatamente dai fondi istituiti per la rimanente parte del personale, tali risorse saranno destinate ad alimentare gli istituti del premio produttività e delle indennità aziendali, così come previste dal CCNL Sanità, secondo la seguente articolazione:

- la quota incentivante, sarà destinata a finalità analoghe a quelle del "Fondo per la produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità delle prestazioni individuali" di cui all'art. 46 CCNL Comparto Sanità del 01/09/1995;
- la rimanente parte della retribuzione accessoria sarà destinata a finalità analoghe al "Fondo per i compensi di lavoro straordinario e per la remunerazione di particolari condizioni di disagio" di cui all'art. 43 CCNL Comparto Sanità del 01/09/1995.

L'utilizzo di tali risorse sarà effettuato secondo le vigenti disposizioni contrattuali e regolamentari dell'Ente di destinazione.

Le progressioni economiche per il personale inserito nei contingenti ad esaurimento potranno avere luogo solo entro le modalità eventualmente previste da successivi CCNL o normativa specifica, secondo i criteri che saranno definiti, anche in sede di contrattazione integrativa a seguito di tali disposizioni.

In fase transitoria eventuali successivi trasferimenti per mobilità del personale di che trattasi potranno avere corso unicamente da e verso enti che abbiano parimenti attivato il sopra richiamato contingente ad esaurimento.

Nell'eventualità della sottoscrizione di futuri CCNL del Comparto Sanità, o emanazione di norme a qualsiasi titolo, che prevedano l'inserimento di uno specifico profilo professionale, anche ad esaurimento, per il personale transitato da ESACRI, Regione Lombardia provvederà a fornire indicazioni finalizzate a garantire la coerenza del trattamento economico e giuridico applicato al personale in questione con il dettato contrattuale e/o normativo.

4

5

97

B

RP

leg

*[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page]*

### Confronto sindacale

Successivamente all'assegnazione ciascun Ente provvederà a porre in essere quanto necessario affinché venga garantita, nell'ambito degli ordinari rapporti con i soggetti Sindacali Aziendali, la rappresentatività a favore del personale in questione.

### FINANZIAMENTO

Il trasferimento delle risorse economiche necessarie al pagamento degli emolumenti stipendiali del personale inserito all'interno del contingente speciale a esaurimento sarà effettuato ai singoli Enti sanitari da parte dei competenti uffici di Regione Lombardia. Dall'operazione di cui sopra non deve derivare alcun nuovo o maggiore onere a carico del Bilancio regionale.

Il personale interessato dalla presente procedura e i relativi costi saranno rendicontati dagli Enti, secondo le specifiche indicazioni che verranno fornite da parte dei competenti uffici di Regione Lombardia

### ULTERIORE PERSONALE COINVOLTO

I criteri e le modalità sopra enunciati saranno applicati anche all'eventuale ulteriore personale che, in possesso dei requisiti di cui all'art. 1 c. 397 L. 208/2015, sarà successivamente individuato. Tali ulteriori assegnazioni saranno eventualmente oggetto di apposito provvedimento da parte di Regione Lombardia.

---

In allegato alla presente le tabelle riepilogative del personale assegnato alla data dell'1 gennaio 2017.

A collection of approximately 15 handwritten signatures and initials in black ink, scattered across the bottom half of the page. The signatures vary in style, including some that appear to be full names and others that are more stylized or abbreviated. Notable ones include a large 'M', a 'G', a 'B', and several others that are less legible.

### Distribuzione per Azienda Sanitaria

Prov.	Azienda	AVVALIMENTI					MOBILITÀ
		AVVALIMENTI	Aut. Socc.	SOREU	COCA	Altre funzioni connesse E.U.	
Bergamo	ASST Bergamo EST	8				8	8
	ASST Papa G. XXIII <sup>o</sup>	11	4	3		4	11
Como	ASST Lariana	11		7		4	11
Cremona	ASST Cremona	3	2			1	3
Lecco	ASST di Lecco	1	1			0	1
Lodi	ASST Lodi	7	6			1	7
Milano	AREU	32			15	17	32
	ASST GOM Niguarda	34	16	4		14	34*
	ASST Rhodense	5	2			3	5
	IRCCS Policlinico	1				1	1
Monza	ASST Monza	4	2			2	4
Pavia	ASST Pavia	16				16	16
	IRCCS Policlinico S. Matteo	18	10	6		2	18
Sondrio	ASST Valtellina Alto Lario	18	16			2	18*
Varese	ASST 7 Laghi	33**	21			12	32
	ASST Valle Olona	6				6	6
<b>Totali</b>		<b>208</b>	<b>80</b>	<b>20</b>	<b>15</b>	<b>93</b>	<b>207</b>

\* 2 autisti soccorritori (1 per ASST) sono risultati totalmente inabili al lavoro - le ASST di destinazione hanno comunicato a ESACRI che gli stessi non sono idonei alla mobilità e rimangono dipendenti di ESACRI stesso

\*\* dal 01/02/2016 un dipendente ESACRI in avvalimento passerà in mobilità c/o Ministero Grazia e Giustizia

FSI USAE  
*[Handwritten signatures and initials]*

FSI  
*[Handwritten signatures and initials]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

20

027PL  
 M.H.

FCGIL  
*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



Province	Residenze dipendenti ESACRI	Avvillimenti																
		In Provincia	Fuori Provincia										VA					
			BG	CO	CR	LC	LO	MI	MB	PV	SO							
Alessandria	1	0																
Bergamo	20	18									2		1					
Como	3	3																
Cremona	4	3								1								
Lodi	6	4									2							
Milano	51*	39								2		1	1					6*
Monza	25	3	1				1				17							
Novara	1	0																
Pavia	34	32									2							1
Sondrio	19	18									1							
Varese	43	31									8							
Vibo Valenzia	1	0									1							
<b>TOTALI</b>	<b>208</b>	<b>151</b>	<b>1</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>33</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>7</b>					

\* dal 01/02/2016 un dipendente ESACRI in avvilimento passerà in mobilità c/o Ministero della Giustizia = TOTALE 207 MOBILITÀ

*[Handwritten signature]*

AS-

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

91

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

FRCCS2  
*[Handwritten signature]*

UIZ FHL  
*[Handwritten signature]*